



**SEMINARIO AGGIORNAMENTO**  
**GIUDICI TRIBUTARI-PERUGIA 18/19 GENNAIO 2013**  
**presso Università degli Studi di Perugia Facoltà di Economia**

**RELAZIONE SULLA GIURISPRUDENZA DI MERITO  
DELLA REGIONE UMBRIA**

*A cura del Giudice Tributario Alfredo Quarchioni  
presso Commissione Tributaria Perugia-Regione Umbria.*

***“La macchina fiscale deve essere semplice,  
adeguata ai suoi fini, lavorante senza attriti, con  
ossequio rigido alla giustizia”***

***Luigi Einaudi - Primo Presidente della Repubblica dal 1948 al 1955-***

# CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

## COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE UMBRIA SEMINARIO AGGIORNAMENTO GIUDICI TRIBUTARI -PERUGIA 18/19 GENNAIO 2013 presso Università degli Studi di Perugia Facoltà di Economia

A cura del Giudice Trib. Alfredo Quarchioni, Giudice presso la Commis. Trib. Reg. Perugia  
**ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA DI MERITO REGIONE UMBRIA**

Vorrei aprire la mia relazione ,ricordando a noi tutti , Giudicanti e Parti in causa - Contribuenti e Amministrazione Finanziaria una frase famosa” *di Luigi Einaudi - Primo Presidente della Repubblica dal 1948 al 1955).*

**“La macchina fiscale deve essere semplice, adeguata ai suoi fini, lavorante senza attriti, con ossequio rigido alla giustizia**

Quattro concetti di per se illuminanti ed esaustivi che comportano però alcune riflessioni.

- **La Macchina fiscale deve essere SEMPLICE :**

Si deve combattere l'evasione fiscale, utilizzando normative semplici ,chiare che nel nostro ordinamento tributario non sempre sono tali ,evitando il ricorso a interpretazioni autentiche da parte del legislatore , il ricorso all'abuso del diritto, alle forme elusive per evadere la normativa tributaria;

- **La Macchina fiscale deve essere ADEGUATA AI SUI FINI :** E' giusto rendere incisive le azioni di recupero e riscossione delle imposte e tasse evase, affinché lo Stato possa avere a disposizione i giusti mezzi finanziari offrendo efficienti e maggiori servizi a tutti i cittadini.

- **La macchina fiscale deve LAVORARE SENZA ATTRITI :**Non si devono verificare cioè conflitti tra i vari Organi giudiziari preposti alla giustizia fiscale, armonizzando al meglio gerarchie nazionali, comunitarie e quant'altro.

- **La macchina deve poter funzionare con OSSEQUIO RIGIDO ALLA GIUSTIZIA:**

Un ossequio al giusto, alla verità per tutti indistintamente , nel rispetto delle norme costituzionali , consentendo una pari dignità tra il fisco e il contribuente, consentendo a quest'ultimo di potersi difendere nel migliore dei modi, senza limitazioni o condizionamenti, "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo" - (art. 24, comma 2, della Costituzione ), in un processo dove le parti devono essere poste su un piano di perfetta parità davanti ad un giudice "terzo ed imparziale" (art. 111, comma 2, Costituz.).

Le ultime manovre economiche governative del 2011/2012 con i tre provvedimenti emanati: --[Decreto legge n. 70](#) - maggio 2011 ( impugnazione degli avvisi di accertamento di valore non superiore a 20.000 euro, notificati a partire dall'01 aprile 2012 ecc.) - [Decreto legge n. 98](#) ( spesometro-redditometro ecc.)-[Decreto legge n. 138](#) agosto 2011-( tracciabilità pagamenti in contanti oltre € 2.500 ), se da una parte sono state rese più incisive le attività di accertamento degli uffici fiscali non hanno forse riequilibrato la posizione processuale del contribuente, rendendo più difficoltoso e costoso il ricorso alla giustizia tributaria, già di per se in crisi di identità per numerosi motivi che qui si tralasciano ,non avendo il tempo necessario a disposizione né essendo adatta la circostanza .

## ALCUNE CONTROVERSIE E RELATIVE SENTENZE

### 1) **Tassa di concessione Governativa -TCG- relativa all'abbonamento telefonico dei cellulari e relativa imposta sostitutiva .**

Tassa sulla quale si sono succedute diverse normative con nomenclature , definizioni diverse " licenza , documento sostitutivo della licenza , abbonamento" che hanno generato confusione su chi deve essere esentato da questa tassa , in particolare Enti Pubblici , quali Comuni, Province, Regioni e inoltre chi deve essere il sostituto d'imposta.

**CTR di PG Sent.89/03/11 del 28/03/11 Sez.4-Dep.12/04/11-  
Pres.Abbritti Rel-Est. A. Quarchioni**

#### **Massima:**

La tassa di concessione Governativa -TCG- per l'impiego di apparecchiature radiomobile pubblico (telefoni cellulari) è comunque dovuta per gli Enti Locali( Comuni e Province) , essendo prevista dall'impianto normativo che regola il settore la sola esenzione per le Amministrazioni dello Stato. I Comuni e le Province non sono considerati amministrazione dello Stato dall'art.114 della nostra Costituzione. Il gestore telefonico non è il sostituto di imposta Il soggetto passivo delle tasse di concessione governativa è unicamente l'intestatario.

#### **BREVE SINTESI DELLA SENTENZA**

L'abbonamento telefonico costituisce il documento sostitutivo della licenza che l'art.21 del testo base di riferimento e tariffa base (D.P.R. 641/72) individua quale presupposto della tassa di concessione governativa, alternativa alla licenza stessa.

Con la sentenza si chiarisce inoltre anche il ruolo del gestore della telefonia- ( Tim-Wind-Vodafone ecc.) non costituisce sostituto di imposta. Il soggetto passivo delle tasse di concessione governativa è unicamente l'intestatario, cioè l'utente della *licenza o del documento sostitutivo o dell'abbonamento* e quindi soltanto con tale soggetto intercorre il rapporto con lo Stato e conseguentemente il rapporto tributario , non prevedendo l'impianto normativo del settore , alcuna funzione di sostituto d'imposta da parte del gestore del servizio.

Il Comune al quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva con avviso di accertamento la tassa di concessione governativa per i cellulari destinati ad alcuni sui funzionari e consiglieri comunali , presentava ricorso tributario, argomentando in sintesi che l'atto de quo avrebbe dovuto essere emesso nei confronti del gestore delle Telecomunicazioni s.p.a., società di cui il Comune stesso si avvaleva per il servizio di telefonia mobile, in quanto sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 64 D.P.R. 600/1973 e perciò diretta responsabile dell'ammacco nei confronti dell'erario in quanto Ente pubblico, non sarebbe soggetto alla tassa di cui al presente giudizio.

I primi Giudici di Perugia , disponendo l'integrazione del contraddittorio, con la chiamata in causa della Compagnia di Telecomunicazioni S.p.A, accoglievano parzialmente il ricorso

dichiarando non applicabili le sanzioni irrogate e gli interessi e condannavano il gestore di Telecomunicazioni S.p.A in solido con il Comune al pagamento di quanto da questi dovuto all'Amministrazione Finanziaria.

Si appellava la compagnia telefonica così come il Comune con appello incidentale, ed i giudici di merito riconoscevano la tassa governativa sui cellulari in capo all'Ente comunale così come il fatto che il gestore telefonico non è il sostituto di imposta ma lo è unicamente l'intestatario.

## **2) Assoggettamento ad accisa del Gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.**

Accisa ormai eliminata nella Comunità Europea in ossequio al diritto comunitario e a sentenze della Corte di giustizia Europea ,con qualche eccezione di deroga negli anni passati, esistendone solo la Direttiva 2003/96/CE, che prevedeva l'esenzione dalla tassazione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità.

La sentenza tratta sostanzialmente di un possibile contrasto gerarchico tra il diritto comunitario e la legge nazionale, contrasto che come spiegato in sentenza si è reso superabile in virtù dell'art.249 del trattato CE. Se è vero infatti che esiste oramai un potere di disapplicazione della Norma nazionale, sulla base di una supremazia del diritto comunitario , attraverso i regolamenti , le direttive e le sentenze della Corte di Giustizia Europea , autorizzando il giudice nazionale a disapplicare la disposizione nazionale in contrasto, è pur vero però che bisogna verificare caso per caso le questioni , verificando sulla base dell'art.249 del Trattato CE, se sono previste discrezionalità e tempi di attuazione per lo Stato chiamato in causa.

Nel caso specifico e con riferimento agli anni in questione, l'esistenza nell'ordinamento nazionale di precise disposizioni volte alla tassazione dei prodotti energetici e la possibilità di deroga al regime di esenzione, espressamente prevista dalla direttiva comunitaria per motivi di politica ambientale, rendono legittima l'accisa sul gas naturale destinato alla produzione/autoproduzione di energia elettrica, nel caso specifico da parte di una grande Soc. nazionale di distribuzione di gas naturale ad una centrale termoelettrica dell'Enel nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2007.

**CTR PG.Sent.N°126/1/12 del 20/12/12 Sez.1 Dep.1Ag.11-  
Pres-Rel-Est. C.Lamberti**

### **Massima –**

Anteriormente al d.lgs. 26/2007, di riordino della materia in attuazione di direttiva comunitaria, l'assoggettamento ad accisa del gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica non si pone in contrasto con l'art. 14, n. 1 lett. a) della Direttiva 2003/96/CE, che prevede l'esenzione dalla tassazione dei prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità. Infatti lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, prevista dal medesimo art. 14 n. 1 lett. a), di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale; tale opzione è stata esercitata con l'art. 21, comma 9, d. lgs. 504/1995, secondo cui "I

prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti ad accisa per motivi di politica ambientale".

### **BREVE SINTESI DELLA SENTENZA**

Il caso concreto si riferisce ad una grande Soc. distributrice Nazionale di gas metano che ha chiesto il rimborso dell'accisa versata facendo riferimento ad una Direttiva Comunitaria n°2003/96/CE del 27 ottobre 2003 , che prevedeva l'esenzione di un accise inerente un prodotto energetico quale il gas naturale utilizzato per la produzione di energia ). La Direttiva Comunitaria,(come previsto dall'art.249 del Trattato CE) rappresentando uno strumento di armonizzazione a cui le istituzioni comunitarie maggiormente ricorrono in materia tributaria , *costituisce si un atto obbligatorio* rivolto allo Stato circa il risultato da raggiungere, *ma con forme e mezzi rimessi alla discrezionalità dello Stato medesimo*, diversamente da quanto contemplato dai Regolamenti e dalle decisioni che rappresentano invece atti vincolanti.

### **3) Catasto-Rendita catastale nei riguardi di Opifici industriali - Valutazione degli impianti fissi ai fini della determinazione della rendita catastale dell'Opificio - Esclusione.**

Una valutazione catastale che si è evoluta nel tempo attraverso due interpretazioni autentiche da parte del legislatore, della Norma rappresentata dall'art.4 Regio.Decreto n. 652 /1939; dapprima con l'art.1, comma 540, legge n. 311/2004 e successivamente dall'art.1- quinquies D.L.n°44/2005, convertito con modificazioni nella Legge n. 88/ 2005.

I dubbi interpretativi in riferimento all'art. 4 R.D. 652/1939 erano sorti, anche a livello di giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento alle turbine delle centrali idroelettriche

*La successione temporale di tali norme di interpretazione autentica ed il loro tenore letterale rendono evidente che la volontà del legislatore è quella di includere ex lege gli impianti ed i macchinari nelle rendite catastali soltanto per le centrali elettriche.*

*Per tutti gli altri stabilimenti industriali, la valutazione circa la natura di bene immobile degli impianti andrà effettuata singolarmente e con riferimento agli ordinari criteri, secondo cui si considerano come immobili solo le strutture "stabilmente assicurate al suolo".*

**CTR PG.Sent.n°13/04/11 del 13/12/10 dep.01/02/11**

**Pres.Abbritti Rel-Est L.Magnini.**

### **Massima**

*In materia di inclusione o meno degli impianti fissi nella determinazione della rendita catastale degli opifici industriali, l'art.4 Regio.Decreto 13 aprile 1939 n. 652 è stato interpretato in via autentica, dapprima, dall'art. 1, comma 540, legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successivamente dall'art. 1- quinquies D.L. 31 marzo 2005 n. 44 , convertito con modificazioni nella Legge 31 maggio 2005 n. 88.*



*La successione temporale di tali norme di interpretazione autentica ed il loro tenore letterale rendono evidente che la volontà del legislatore è quella di includere ex lege gli impianti ed i macchinari nelle rendite catastali esclusivamente per le centrali elettriche.*

*Per tutti gli altri stabilimenti industriali, la valutazione circa la natura di bene immobile degli impianti andrà effettuata singolarmente e con riferimento agli ordinari criteri, secondo cui si considerano come immobili solo le strutture "stabilmente assicurate al suolo".*

### **BREVE SINTESI DELLA SENTENZA**

Una Società S.p.a., proprietaria di un opificio, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia del Territorio di Perugia, con il quale è stata rettificata la rendita catastale di un compendio immobiliare destinato a fornace per la produzione di laterizi. In articolare, per quel che qui interessa, l'Agenzia del Territorio ha ritenuto di **dovere** includere nella valutazione complessiva del compendio immobiliare anche gli "impianti fissi" (forni, essiccatoi...). I primi giudici respingevano il ricorso della Società che appellandosi vedeva accolta la richiesta dai giudici di merito dichiarando esclusi nella rendita dell'opificio gli impianti in contestazione, sciogliendo i dubbi interpretativi in riferimento all'art. 4 R.D. 652/1939 sorti, anche a livello di giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento alle turbine delle centrali idroelettriche.

Detta norma, in base alla quale gli impianti fissi di ogni opificio industriale avrebbero contribuito ex lege a determinare la rendita catastale, è stata, però, abrogata pochi mesi dopo la sua emanazione, e precisamente con l'articolo 4 del D.L. 35/2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 80/2005., alla quale abrogazione, il legislatore ha fornito una nuova interpretazione autentica dell'articolo 4 del R.D. 652/1939, n. 652, interpretazione di identico tenore della precedente, ma con l'espressa limitazione alle sole centrali elettriche.

#### **4) Rimborso IRPEG esposto in dichiarazione dei redditi da parte di una Fondazione Bancaria.**

Il rimborso di un credito esposto in dichiarazione reddituale, non è sempre dovuto se non effettivamente spettante per la sussistenza dei presupposti sostanziali del medesimo e per mancanza del fatto costitutivo di legge. L'Amministrazione Finanziaria non può essere costretta, a causa di un comportamento omissivo in sede di controllo oltre i termini temporali previsti, a "rimborsare" il credito, sussistendo l'ordinario termine di prescrizione decennale e non la decadenza.

**CTR PG Sent. N°44-03-12 del 05/04/12 Sez.3-**

**Pres. M.Zanetti Rel-Est A.Quarchioni**

**Massima** : Applicazione art. 6 c.1 D.P.R. 601/72-Art. 36 bis e art. 43 D.P.R. n. 600/1973.

*L'azione del contribuente per il recupero del credito è sottoposta, all'ordinario termine di prescrizione decennale e non a decadenza. Il trascorrere del termine per il controllo e la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione Finanziaria nella inerzia della stessa, non vale di per se a rendere esigibile il credito d'imposta*

*esposto in dichiarazione . Anche una volta trascorsi i termini suddetti senza che sia intervenuto accertamento e rettifica, il rimborso può avere luogo soltanto a fronte di un credito effettivamente spettante per la sussistenza dei presupposti sostanziali del medesimo, non potendo l'Amministrazione Finanziaria essere costretta, a causa di un comportamento omissivo in sede di controllo, a "rimborsare" un credito non spettante per mancanza del fatto costitutivo di legge.*

### **BREVE SINTESI DELLA SENTENZA**

La Fondazione di una Cassa di Risparmio, ricorre contro il diniego di rimborso per l'anno 1994 da parte dall'Agenzia delle Entrate.

L'Ente , aveva richiesto infatti, con la dichiarazione dei redditi per il 1994, il rimborso IRPEG per una consistente somma avendo ritenuto impropriamente nell'anno in questione , di dover assoggettare il suo reddito imponibile all'aliquota del 18% anziché a quella ordinaria del 36%, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 comma 1 DPR 601/72 che prevede la riduzione al 50% dell'aliquota d'imposta per tutti quegli Enti che, tassativamente elencati, svolgono attività senza fini di lucro, in particolare nel campo dell'assistenza, beneficenza, ricerca scientifica, istruzione, etc.

L'Agenzia delle Entrate ritenendo però che sotto la vigenza della L. 218/1990 (cosiddetta Legge Amato), le attività svolte dalle fondazioni bancarie non presentassero le caratteristiche e i requisiti di quelle proprie di Enti non commerciali e quindi non ritenendo sussistere i presupposti per la pretesa riduzione dell'aliquota IRPEG , formulava atto di diniego del rimborso d'imposta per il 1994.

Con il ricorso la Fondazione , chiede che venga dichiarata illegittima e priva di effetto la nota del diniego del rimborso *per intervenuta decadenza del diritto del diniego e del diritto di rettifica*, non essendo intervenuta entro il 31/12/2000 (art.43 DPR n°600/73) a notificare avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione per l'anno, oltre a ritenere esistenti i requisiti per la pretesa delle agevolazioni sull'aliquota IRPEG da parte della Fondazione.

**I primi giudici, accoglievano il ricorso della ricorrente Fondazione.**

Si appellava avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate, chiedendo la riforma della sentenza **costitutiva in giudizio anche la Fondazione**, sollevando preliminarmente eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

I giudici di merito hanno ritenuto ritenevano giusto il diniego al rimborso dell'Agenzia delle Entrate in mancanza del fatto costitutivo di legge per quanto esposto in dichiarazione, nonostante che l'Ufficio non abbia proceduto all'accertamento ed alla rettifica della dichiarazione dei redditi nei termini di legge.

## **5) Società di capitali su ristretta base partecipativa - accertamento della distribuzione di redditi occulti - fallimento della società - irrilevanza.**

### **MASSIMA**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, non essendo circostanza idonea a superare detta presunzione il fatto che la società sia stata dichiarata fallita, dal momento che la

distribuzione di utili occulti ai soci può trovare spiegazione proprio nella imminenza del fallimento della società e quindi nel tentativo di sottrarre alla esecuzione concorsuale i redditi effettivamente conseguiti.

#### **BEREVE SINTESI DELLA SENTENZA**

Tre soci di una Società , operante nel settore dell'edilizia ma poi dichiarata fallita, ricorrevano avverso un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate accertava un reddito maggiore di quello dichiarato avendo ritenuto che il valore reale degli immobili alienati era notevolmente maggiore rispetto a quello risultante dagli atti di compravendita , deducendo altresì che il maggiore reddito realmente conseguito fosse stato distribuito ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

I soci, impugnavano l'avviso deducendo, che non vi era prova che la società avesse conseguito realmente un reddito maggiore di quello dichiarato e che non vi era prova della distribuzione ai soci dei presunti maggiori utili extracontabili.

La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, annullava gli avvisi d'accertamento , dando ragione ai Soci contribuenti. Si appellava l'Agenzia delle Entrate chiedendo il respingimento del ricorso e la convalida degli avvisi di accertamento.

I giudici di merito , ritenendo fondato e ben motivato l'avviso di accertamento dell'Ufficio con riferimento, ad una giurisprudenza ormai consolidata ritenevano che i maggiori utili accertati in capo alla società si potessero presumere distribuiti ai soci , considerato la natura della società di capitali in questione su base familiare e a ristretta base partecipativa, e ritenendo altresì legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società.

**CTR di PG. Sent.N°/03/2012 del 21/6/2012 Sez. III, Pres. Rel. Zanetti M.**

#### **6) Reddito d'Impresa : Associazione in partecipazione di lavoro e capitali. (art. 109, com.9, lett. b, del T.U.I.R.).**

Indeducibilità dal reddito dell'associante della quota corrisposta all'associato. caso classico di possibili forme di elusione, il cosiddetto "income splitting " cioè "reddito diviso e ripartito" tra associati e tra soggetti in partecipazione per fini di convenienza sul prelievo fiscale specialmente in alcuni ambiti dove essa risulta più facile per la presenza di familiari. Il caso pratico trattato è quello di un esercizio Farmaceutico , costituito da un'impresa familiare , in cui il titolare, che conduce nella forma di impresa individuale, con associata la propria coniuge in partecipazione di lavoro e capitali ,pretende la deducibilità della quota corrisposta all'associato, sollevando aspetti di incostituzionalità della norma vigente rispetto agli artt.3,53,76 e 77 della Carta Costituzionale.

**CTR di PG. Sent.N°40/05/2011 del 22 /4/2011 Sez. III,  
Pres. Zanetti M. - Rel.-Est Quarchioni A.**



**Massima** : Redditi d'impresa - Componenti reddito d'impresa - Apporto dell'associato di capitale o «misto» - Indeducibilità dal reddito dell'associante della quota corrisposta all'associato - Legittimità.

### **BREVE SINTESI DELLA SENTENZA**

Il titolare di una farmacia , che conduce nella forma di *impresa individuale, con associata la propria coniuge in partecipazione di lavoro e capitali* , inoltrava, istanza di rimborso di parte dell' IRPEF e relative addizionali relativamente all'anno 2004, nonché acconti Irpef per il 2005.

Avuto respinto il ricorso , proponeva appello , chiedendo in via principale la restituzione dell'Irpef versata in più ed in subordine, la sospensione del giudizio per la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale onde far dichiarare l'illegittima della nuova norma rispetto agli artt. 3, 53, 76 e 77 della Carta Costituz.

Come noto , a seguito delle modifiche apportate con la riforma fiscale del 2003 alla disciplina impositiva applicabile al reddito d'impresa realizzato con contratti di associazione in partecipazione (art. 109, comma 9, lett. b, del T.U.I.R.), nell'ipotesi in cui l'apporto dell'associato sia di capitale o «misto» *le quote di reddito corrisposte all'associato che apporta capitale non sono più deducibili dal reddito dell'associante e sono tassate in capo all'associato, anche se con correttivi destinati a mitigarne l'imposizione, alla stregua di dividendi da partecipazioni in società. Diversamente non sono stati toccati dalla riforma i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, per i quali continua ad applicarsi la vecchia disciplina.* In tale ottica è perfettamente logico che, ravvisandosi nella fattispecie un reddito di puro capitale il cui trattamento fiscale è assimilato a quello dei dividendi, la deducibilità non sia riconosciuta in capo all'associante

## **7) IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Ambito di applicazione - Compravendita di immobile strumentali non ultimati -Atti soggetti ad imposta fissa.**

La controversia riguarda la tassazione in fase di compravendita "degli immobili strumentali", cioè immobili ad uso imprenditoriale, artigianale e commerciale che a seconda se siano ultimati oppure no ,rimanendo in quest'ultimo caso nel cosiddetto " circuito produttivo" , scontano l'applicazione rispettivamente di una imposta ipotecaria e catastali in misura fissa, anziché proporzionale al valore , con assoggettamento però dell'aliquota Iva ordinaria del momento.

### **CTR di PG. Sent.N°5 del 27 Genn.2011Sez. II. Rel. A. Avoli**

#### **Massima**

*E' illegittimo l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria che abbia ritenuto applicabile alla compravendita di immobile strumentale non ultimato le imposte catastali ed ipotecarie in misura proporzionale anziché fissa , dovendosi considerare l'immobile ancora non uscito dal "ciclo produttivo" anziché nel "ciclo produttivo-commerciale", in presenza di specifici comprovati indicatori , quali la mancanza del collaudo finale, della certificazione di ultimazione lavori e dell'iscrizione catastale.*

**BREVE SINTESI DELLA SENTENZA**

L'Agenzia delle Entrate , emetteva avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni per maggiori imposte ipotecarie e catastali ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 347 e dell'articolo 1 bis della tariffa, nei riguardi di una Società per un atto di compravendita di un immobile artigianale in corso di costruzione con rogito notaio, con il quale venivano applicate imposte nella misura "fissa" anziché in modo proporzionali.

Inoltre ricorso la Società che veniva respinto, riconoscendo dai primi giudici le maggiori imposte irrogate. La sentenza veniva impugnata dalla Società che reclamava l'applicazione delle imposte in misura fissa. Il giudicante di merito, riconosceva le ragioni dell'appellante , in considerazione che la compravendita riguardava un immobile strumentale non ultimato ed in corso di costruzione al momento della vendita , considerato che era privo di collaudo , di certificazione di ultimazione lavori e del quale non era avvenuta ancora l'iscrizione catastale, non facendo quindi ancora parte del "circuito produttivo".

**SEGUONO LE SENTENZE IN ORIGINALE IN FORMATO PDF.**